

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1735 del 03/04/2017
Oggetto	OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 947 DEL 19.03.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 354 DEL 01.02.2011, N. 2835 DEL 11.08.2011, N. 2677 del 09.08.2013 E N. 2466 DEL 12.08.2014 PER UN IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CORRIERA ANTICA SNC, LOCALITA' MANDRIOLE - AGRISFERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NIGRISOLI N.46, LOCALITA' S.ALBERTO, 48123 RAVENNA - P.IVA/C.F. 00085770394
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1784 del 31/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 947 DEL 19.03.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 354 DEL 01.02.2011, N. 2835 DEL 11.08.2011, N. 2677 del 09.08.2013 E N. 2466 DEL 12.08.2014 PER UN IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CORRIERA ANTICA SNC, LOCALITÀ' MANDRIOLE - AGRISFERA SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NIGRISOLI N.46, LOCALITÀ' S.ALBERTO, 48123 RAVENNA - P.IVA/C.F. 00085770394

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 08.02.2017 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del Sig. Tarozzi Marino in qualità di legale rappresentante di Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli, n. 46 in Comune di Ravenna, Frazione Sant'Alberto, (P. IVA/Codice Fiscale 00085770394), per il rilascio del Provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013 e n. 2466 del 12.08.2014 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per un impianto da fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe ubicato in Comune di Ravenna, via Corriera Antica snc, località' Mandriole;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita: "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti con protocollo PGRA 2017/1719 del 10.02.2017;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 08.02.2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti*

elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*” ;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 22 del 26.01.2011 “*Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 "*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*";

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2017/3113 del 06.03.2017);
- ai sensi dell'art. 14bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2017/1895 del 14.02.2017 ha comunicato l'avvio al procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi Semplificata (in modalità asincrona);
- la documentazione progettuale è stata resa disponibile con accesso telematico al fine dell'eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti da inoltrarsi all'Autorità competente entro il termine perentorio di 15 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento, e pertanto fissato al 28.02.2017;
- è stato individuato il termine perentorio non superiore a 45 gg dal ricevimento della comunicazione di avvio entro il quale le Amministrazioni dovevano rilasciare le proprie determinazioni, pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato e congruamente motivato;
- è stata stabilita inoltre la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi Simultanea (modalità sincrona) di cui all'art. 14 ter da svolgersi entro dieci giorni dal termine perentorio di conclusione della Conferenza dei Servizi Semplificata e fissata per l'08.04.2017;

- nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni i pareri di competenza degli Enti chiamati ad esprimersi, come di seguito riportati e conservati agli atti della pratica ARPAE n. 2017/5647:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PGRA 2017/3242 del 06.03.2017	Vista la documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto e visto il tipo di intervento previsto (variazione della ricetta di alimentazione in ingresso al digestore), considerato che il quantitativo totale annuo di biomasse in ingresso al biodigestore non cambia, NON si riscontrano motivi ostativi all'intervento stesso, pertanto per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'intervento.	Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia;
PGRA 2017/2592 del 24.02.2017	La società agricola Agrisfera richiede la modifica dell'autorizzazione unica di cui è in possesso, perché intende apportare una modifica alla ricetta di alimentazione dell'impianto finalizzata all'introduzione di biomasse agricole prodotte dalla stessa azienda. La modifica richiesta avviene in invarianza della quantità massima totale in ton/a autorizzata per il digestore anaerobico pari a 27000 t/a. In particolare viene ridotta la quota di insilato di erbaio da 5500 t/a a 4000 t/a, e sostituita con 1500 ton/a complessive di: ➤ Stocchi mais 400 t/a ➤ Stocchi sorgo 250 t/a ➤ Stocchi girasole 200 t/a	ARPAE ST

	➤ Paglia di cereali 250 t/a ➤ Grano 400 t/a. La “nuova” alimentazione è pertanto così riformulata: <table><thead><tr><th>Biomassa</th><th>Ton/anno</th></tr></thead><tbody><tr><td>Insilato di mais</td><td>11.000</td></tr><tr><td>Insilato di sorgo</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Insilato di Erbaio</td><td>4.000</td></tr><tr><td>Barbabietola</td><td>1.997</td></tr><tr><td>Liquame bovino</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Letame bovino</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Stocchi mais</td><td>400</td></tr><tr><td>Stocchi sorgo</td><td>250</td></tr><tr><td>Stocchi girasole</td><td>200</td></tr><tr><td>Paglia di cereali</td><td>250</td></tr><tr><td>Grano</td><td>400</td></tr><tr><td>Integratori</td><td>3</td></tr><tr><td>Totale</td><td>27.000</td></tr></tbody></table> Le nuove biomasse inserite <u>non sono critiche da un punto di vista delle emissioni odorigene</u> e pertanto si ritiene che non influenzino le valutazioni dell’impatto effettuate fino ad oggi.	Biomassa	Ton/anno	Insilato di mais	11.000	Insilato di sorgo	5.000	Insilato di Erbaio	4.000	Barbabietola	1.997	Liquame bovino	2.000	Letame bovino	1.500	Stocchi mais	400	Stocchi sorgo	250	Stocchi girasole	200	Paglia di cereali	250	Grano	400	Integratori	3	Totale	27.000	
Biomassa	Ton/anno																													
Insilato di mais	11.000																													
Insilato di sorgo	5.000																													
Insilato di Erbaio	4.000																													
Barbabietola	1.997																													
Liquame bovino	2.000																													
Letame bovino	1.500																													
Stocchi mais	400																													
Stocchi sorgo	250																													
Stocchi girasole	200																													
Paglia di cereali	250																													
Grano	400																													
Integratori	3																													
Totale	27.000																													
PGRA 2017/2710 del 24.02.2017	Con riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell’autorizzazione di cui all’oggetto, presentata dalla ditta Agrisfera, viste le modifiche che si intendono apportare alla ricetta di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas, non si rilevano elementi ostativi, per quanto di competenza, all’accoglimento dell’istanza.	AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica																												

- la modifica proposta riguarda l’implementazione della ricetta di alimentazione delle biomasse in ingresso all’impianto di biogas con l’inserimento di prodotti sui terreni in conduzione ad Agrisfera, ed in particolare come indicato nella tabella seguente:

Biomassa	ton/anno
Insilato di mais	11.000
Insilato di sorgo	5.000
Insilato di erbaio	4.000
Barbabietola	1.997
Liquame bovino	2.000
Letame bovino	1.500

Stocchi di mais	400
Stocchi di sorgo	250
Stocchi di girasole	200
Paglia di cereali	250
Grano	400
Integratori	3
Totale	27.000

Risultano di nuova introduzione le seguenti biomasse: **stocchi di mais, stocchi di sorgo, stocchi di girasole, paglia di cereali e grano**. La ditta Agrisfera si riserva la facoltà di variare la ricetta di alimentazione nell'ambito dell'elenco di biomasse proposte, in funzione delle condizioni di mercato, pur rimanendo invariato il quantitativo annuo di biomasse in ingresso che continuerà ad essere pari a **27.000 t/anno**.

In merito ai quantitativi di produzione del digestato la stima è pari a 21.683,88 mc/anno di cui 4.770,45 mc di separato solido e 16.913,42 mc di digestato chiarificato con un quantitativo totale di azoto in incremento di circa l'8%. Nella comunicazione 13903 di modifica n. 7, pervenuta alla Provincia di Ravenna in data 09.09.2014 (Pg 2014/72957), risulta una capacità di gestione dell'azoto superiore alla produzione stimata di 84.256 kg.

In merito all'applicazione del Regolamento regionale n. 1/2016, l'art. 33 prevede che gli impianti di digestione anaerobica debbano essere dotati di contenitori per lo stoccaggio aventi capacità pari al volume prodotto in centottanta giorni; in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 33, la norma stabilisce che *“gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 2011”* che a sua volta prevede che, *“per gli impianti esistenti e le istanze autorizzative in corso alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento alle suddette prescrizioni potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione.”*

Poiché la relazione tecnica descrittiva di variante (Allegato 1 Elaborato 1 del febbraio 2017) dà atto che il volume utile totale di stoccaggio dell'impianto, costituito dal volume del post fermentatore (volume utile 2.972 mc) e da quello della vasca di stoccaggio del digestato chiarificato (volume utile 5.493 mc), risulta sufficiente a garantire un tempo minimo di stoccaggio pari a 180 gg, si ritiene pertanto che l'impianto, pur non vigendo l'obbligo di adeguamento, soddisfi le prescrizioni contenute nel Regolamento regionale n. 1/2016 .

- ai fini del procedimento unico di modifica dell'autorizzazione unica è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, che è agli atti presso Arpaе Struttura Autorizzazione e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2017/5647) di cui si elencano i documenti:

RELAZIONI					
Cod. documento	Nome documento	Rev.	Data doc	Protocollo	Prodotto da
	Istanza di Autorizzazione unica in modifica		08.02.2017	PGRA 2017/1719	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglione
	Bonifico SEPA		08.02.2017	PGRA 2017/1719	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglione
	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA		08.02.2017	PGRA 2017/1719	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglione
	C. Identità Tarozzi Marino		08.02.2017	PGRA 2017/1719	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglione
Allegato 1 Elaborato 1	Relazione tecnica descrittiva di variante	00	Febbraio 2017	PGRA 2017/1719	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglione

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra specificati), e non sono stati espressi pareri di dissenso;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto pari a 20 anni, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 06/07/2012, a far data dal rilascio del provvedimento n. 561 del 04.09.2007;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata non vi sono atti autorizzativi che debbano essere sostituiti dal presente atto;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della D.G.P. n. 22 del 26.01.2011 il proponente ha già presentato in data 28.10.2013 una polizza fidejussoria n. 9923387 del 04.09.2013 e successiva Appendice n. 1, emessa da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., relativa alla dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi pari a € 101.000,00. Sulla base di quanto previsto all'art. 68 della L.R.

13/2015 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Ravenna sono transitate in ARPAE con decorrenza dal 01.01.2016. Essendo ARPAE subentrata per legge nella titolarità della funzione, la stessa deve intendersi succeduta anche alla Provincia di Ravenna nella qualità di Beneficiario della polizza fidejussoria n. 9923387 del 04.09.2013 emessa da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., come comunicato con nota PGRA 2016/15562 del 15.12.2016 per l'impianto in oggetto. Dato atto che le modifiche richieste dalla Ditta non incidono sull'assetto strutturale dell'impianto, non si ritiene necessario l'adeguamento degli importi della polizza a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione alle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro l' 08.04.2017, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	08.02.2017
Termine perentorio chiusura C.d.S. Semplificata (asincrona)	30.03.2017
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	08.04.2017

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013 e n. 2466 del 12.08.2014, per un impianto da fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe ubicato in Comune di Ravenna, via Corriera Antica snc, località Mandriole di proprietà e gestione Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli, n. 46 in Comune di Ravenna Frazione Sant'Alberto (P. IVA/Codice Fiscale 00085770394), in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi in modalità asincrona e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica SINADOC 2017/5647) limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione all'impianto come indicato nella tabella seguente:

Biomassa	ton/anno
Insilato di mais	11.000
Insilato di sorgo	5.000
Insilato di erbaio	4.000
Barbabietola	1.997
Liquame bovino	2.000
Letame bovino	1.500
Stocchi di mais	400
Stocchi di sorgo	250
Stocchi di girasole	200
Paglia di cereali	250
Grano	400
Integratori	3
Totale in alimentazione	27.000

2. DI CONFERMARE, tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati (Provvedimento n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni), per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

3. DI DARE ATTO che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2017/5647).

4. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

5. DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;

6. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

7. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla conferenza dei servizi nell'ambito di quanto già approvato e non modificato dal presente provvedimento;

8. DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

9. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

10. DI TRASMETTERE con successiva comunicazione l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

11. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi;

12. DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.